

Pubblicato il 16/01/2023

Sent. n. 325/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4182 del 2021, proposto da [omissis], con sede legale in Villaricca (NA), in [omissis] in persona del legale rappresentante, [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 19;

contro

Comune di Frignano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; per l'annullamento.

previa sospensione cautelare, nonché sospensione degli effetti ex art. 56, D.L. vo 104/2010.

a) dell'ordinanza n. [omissis] del Comune di Frignano, Settore tecnico, notificata il [omissis], avente ad oggetto la "sospensione di qualsiasi attività commerciale e/o terziaria e ripristino dello stato dei luoghi secondo la originaria configurazione, inerente ai cespiti individuati al Catasto Terreni foglio [omissis] particelle [omissis]"; b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, per quanto di ragione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza n. 1923 dell'11 novembre 2021 di questa Sezione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, la "[omissis]", nella dedotta qualità di proprietaria dei terreni siti nel Comune di Frignano, censiti al catasto foglio n. [omissis], p.lla n. [omissis] ([omissis] catasto fabbricati e terreni), giusta contratto di compravendita rep. n. [omissis]), stipulato in data [omissis] ed il cui relativo lotto di terreno "*risulta essere classificato per circa 5.000 mq in zona D2 (Insediamenti produttivi di tipo artigianale e commerciale) e la restante parte in zona E (Zona agricola)*" (v. certificato di destinazione urbanistica prot. n. [omissis], allegato al sopracitato contratto), riferisce, in fatto, che:

- sul piano commerciale, il pieno godimento dell'area risulta funzionalmente necessario per l'esercizio dell'attività di spedizione, trasporto e consegna per conto terzi, giusta comunicazione effettuata al SUAP del Comune di Frignano in data [omissis], ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 222/2016 e della relativa Tabella A.;

- con riferimento al profilo edilizio-urbanistico, inoltre, che, con DIA prot. n. [omissis], le originarie proprietarie del terreno, [omissis], danti causa della odierna ricorrente, denunciavano, ai sensi dell'art. 22, d.P.R. n. 380/2001, l'inizio dei lavori per la realizzazione di un muro di cinta, conformemente al progetto asseverato dal geom. [omissis];

- di qui, con SCIA prot. n. [omissis], il sig. [omissis], socio amministratore della società medio tempore divenuta proprietaria del lotto, segnalava l'inizio dei "lavori di manutenzione del muro di recinzione esistente e realizzazione impianti di irrigazione", giusta relazione tecnica asseverata dall'ing. [omissis];

- a fronte di siffatta SCIA, nonché della DIA richiamata al punto precedente, l'Amministrazione non ha mai esercitato qualsivoglia potere inibitorio nei termini di cui all'art. 19, l. n. 241/1990.

Tanto premesso e preso atto che con l'ordinanza n. [omissis] in epigrafe, il Comune di Frignano, sulla base del rapporto della Polizia Municipale prot. [omissis], peraltro sconosciuto all'odierna ricorrente, e in difetto di ulteriori accertamenti istruttori, ordinava "di provvedere alla sospensione ad horas di ogni attività di commercio e/o servizi, e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo l'originaria configurazione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, previa preventiva comunicazione a questo Ente dell'inizio dei lavori nei modi e nei tempi previsti dal T.U. dell'Edilizia D.P.R. 380/01 e s.m.i.", la [omissis], nella spiegata qualità ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, la predetta ordinanza.

L'istanza cautelare è stata accolta da questa Sezione con l'ordinanza in epigrafe, contestualmente disponendosi incumbenti istruttori.

Il Comune di Frignano, benché ritualmente intimato, non si costituito in giudizio ed alla pubblica udienza del 14 dicembre 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato in relazione ad entrambe le censure nei termini di seguito precisati.

Nel merito, con la prima censura viene dedotta la violazione di legge (art. 22 del d.P.R. 380/2001; art. 2, D.L. vo 222/2016; art. 19, L. 241/1990), al riguardo rilevandosi che:

- l'ordinanza impugnata dispone, genericamente, la sospensione dell'attività commerciale, nonché il ripristino dello stato dei luoghi e ciò, sul piano urbanistico-edilizio, sulla base del rapporto informativo della Polizia Municipale prot. [omissis], dal quale si evincerebbe che i titolari "*non hanno esibito nessuna Autorizzazione Urbanistica e Commerciale al personale impegnato nelle attività di verifica*";

- senonché, sia il muro di recinzione che l'esercizio dell'attività di spedizione e trasporto sono esonerati dal rilascio di un provvedimento autorizzatorio, poiché soggiacciono ad appositi regimi amministrativi di liberalizzazione per modo che i lavori di recinzione dell'appezzamento di terreno, e la relativa manutenzione, risultano riconducibili agli interventi soggetti a SCIA, ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 380/2001;

- ed invero, la suesposta ricognizione fattuale ha consentito di evidenziare come tali lavori siano stati tempestivamente e compiutamente segnalati all'amministrazione resistente, dapprima con DIA prot. n. [omissis] (presentata dalle proprietarie originarie) e, successivamente, con SCIA prot. n. [omissis] (presentata dall'amministratore della società, [omissis]);

- a conclusioni analoghe si perviene con riguardo all'esercizio dell'attività commerciale, oggetto, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 222/2016 e della relativa Tabella A, dell'apposita comunicazione del 25 giugno 2021, e dunque ben prima che l'ordine di sospensione divenisse efficace, con la notificazione del 20.9.2021;

- né tantomeno appare dirimente il riferimento incidentale alla attività di autorimessa, che invero non è esercitata dalla società ricorrente, in assenza di qualsivoglia area coperta destinata al ricovero e alla sosta degli autoveicoli;

- peraltro, stante l'inquadramento della fattispecie nel regime amministrativo della SCIA, l'amministrazione avrebbe potuto esercitare un potere inibitorio e ripristinatorio solo alle condizioni e nei tempi all'uopo dettati dall'art. 19, l. n. 241/1990;
- nella specie, risultano, innanzitutto, ampiamente decorsi i termini per l'esercizio del potere di cui all'art. 19, commi 4 e 6 bis, in relazione ai lavori di recinzione e di manutenzione, le cui segnalazioni risalgono, rispettivamente, al 2011 ed al 2015;
- con riguardo al divieto di prosecuzione dell'attività commerciale, inoltre, appare necessario evidenziare che l'amministrazione, in violazione del citato art. 19, comma 3, non ha adottato alcuna motivazione a sostegno dell'ordinanza, né tantomeno prescritto le misure necessarie alla conformazione dell'attività intrapresa, "con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime";
- il termine di trenta giorni fissato dall'ordinanza, infatti, è palesemente riferito alla sospensione e al ripristino dello stato dei luoghi, senza alcuna menzione dell'opportunità di conformare l'attività commerciale e ciò in aperto contrasto con la ratio della norma in esame, laddove, coerentemente con la natura di istituto di liberalizzazione della SCIA, intende favorire la continuità dell'attività commerciale, a fronte degli eventuali ed opportuni correttivi sul piano giuridico;
- a fronte di siffatta SCIA, nonché della DIA richiamata al punto precedente, l'Amministrazione non ha mai esercitato, nei termini di legge, qualsivoglia potere né inibitorio, né di ritiro, né tampoco sanzionatorio;
- senonché, con l'ordinanza n. [omissis], esso ente locale, sulla base del rapporto della Polizia Municipale prot. [omissis], peraltro sconosciuto all'odierna ricorrente, e in difetto di ulteriori accertamenti istruttori, ordinava "di provvedere alla sospensione ad horas di ogni attività di commercio e/o servizi, e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo la originaria configurazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, previa preventiva comunicazione a questo Ente dell'inizio dei lavori nei modi e nei tempi previsti dal T.U. dell'Edilizia D.P.R. 380/01 e s."m.i."

L'ordine di idee della ricorrente merita condivisione.

Si controverte nel presente giudizio della legittimità dell'ordine di "sospensione di qualsiasi attività commerciale", unitamente al ripristino dello stato dei luoghi in appartenenza alla società ricorrente, che trova fondamento sul comune presupposto che *"agli atti di questo ufficio non risulta rilasciata alcuna Autorizzazione, sia sotto il profilo urbanistico che commerciale"*, tant'è che *"i proprietari dell'autorimessa, all'atto del sopralluogo, non hanno esibito alcuna Autorizzazione Urbanistica e Commerciale al personale impegnato nell'attività di verifica"* ed, inoltre, *"per quanto attiene all'esercizio delle attività che attualmente hanno sede nella proprietà oggetto di accertamento, agli atti di questo Ufficio non risulta rilasciata alcuna Autorizzazione"*.

Del tutto ultroneo e non conferente si appalesa poi la considerazione che per l'esercizio dell'attività di autorimessa è propedeutica che l'azienda sia munita di Autorizzazione tecnico-amministrativa, attività che invero non è esercitata dalla società ricorrente, in assenza di qualsivoglia area coperta destinata al ricovero e alla sosta degli autoveicoli.

In sostanza, come fondatamente dedotto, erra l'intimato Comune di Frignano allorché ritene che, sia per l'esercizio dell'attività commerciale, che per la realizzazione o il mantenimento di un muro di cinta in c.a., i proprietari debbono conseguire, a loro richiesta, uno specifico titolo abilitativo; sotto tale profilo, infatti, risulta corretta la prospettazione della parte ricorrente nel ritenere che le predette opere siano piuttosto da inquadrare nel regime di liberalizzazione, quale libera esplicazione dell'attività dei privati che non necessita di essere conformato da un titolo legittimante della p.a.

In particolare, fermo restando la non necessarietà di un espresso titolo abilitativo edilizio, i lavori di recinzione dell'appezzamento di terreno e la relativa manutenzione, risultano riconducibili agli interventi soggetti a SCIA, ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 380/2001.

Si rileva al riguardo in giurisprudenza che *<< In linea generale, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della d.i.a. (ora s.c.i.a.) ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo — invece — il*

permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia >> (Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n.10).

Il t.u. edilizia (d.p. n. 380 del 2001) non indica espressamente se il muro di cinta necessita del permesso di costruire, in quanto intervento di nuova costruzione (artt. 3, comma 1, lettera e), e 10), ovvero se sia sufficiente la segnalazione di inizio di attività (art. 22 del medesimo d.P.R.). Il Collegio, dunque, in linea con l'orientamento prevalente (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2014, afferma che *<< più che all'astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all' "impatto effettivo" che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie >>*. Di conseguenza, a prescindere *"dal mero e astratto nomen iuris utilizzato per qualificare l'opus quale muro di recinzione (o altre simili), la realizzazione di muri di cinta di modesto corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990"* (in tal senso, Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011 n. 2621).

Nel caso di specie, il muro divisorio, per la sua modesta altezza, ha un impatto urbanistico-edilizio di scarsa incidenza ed i lavori per la sua realizzazione sono stati tempestivamente e compiutamente segnalati all'amministrazione resistente, dapprima con DIA prot. n. [omissis] (presentata dalle proprietarie originarie e successivamente con SCIA prot. n. [omissis] (presentata dall'amministratore della società, [omissis]) ed assunto siffatto dimostra la violazione di legge in cui è incorso il Comune di Frignano, laddove ha ritenuto la necessità che la recinzione dovesse essere assentita con apposita autorizzazione, in palese contrasto con il richiamato art. 22, T.U. Edilizia.;

A conclusioni analoghe si perviene con riguardo all'esercizio dell'attività commerciale, oggetto, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 222/2016 e della relativa Tabella A, dell'apposita comunicazione del 25 giugno 2021, e dunque ben prima che l'ordine di sospensione divenisse efficace, con la notificazione del 20.9.2021;

Osserva a tal punto il Collegio che per una corretta impostazione della questione sul piano giuridico, necessita tener ben distinto il titolo legittimante l'edificazione del muro di cinta ritenuto indispensabile supporto logistico per l'attività commerciale svolta dalla ricorrente e la sanzione inibitoria sia sotto il profilo edilizio che sotto quello commerciale conseguente alla mancanza o invalidità, originaria o sopravvenuta del predetto titolo ai suddetti profili il Comune contesta il mancato rinvenimento ai suoi atti dei titoli autorizzativi delle due attività, edilizia e commerciale.

A tal punto necessita precisare che il predetto titolo legittimante può essere sia unilateralmente ed autoritativamente emanato dalla competente amministrazione, sia sostituito da auto-certificazione prodotta dall'interessato nell'ambito del processo di liberalizzazione dell'attività amministrativa in atto prevista e disciplinata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tal proposito, sul piano disciplinare, l'articolo 19 ("segnalazione certificata di attività" - S.c.i.a.") della legge 7 agosto 1990, n. 241, attua la c.d. liberalizzazione in senso lato dell'attività amministrativa in virtù della quale il tradizionale provvedimento autoritativo ed unilaterale dell'Amministrazione viene sostituito da una segnalazione del privato che da solo è in grado di produrre l'effetto tipico contemplato dalla norma (norma-fatto-effetto), esclusa in ogni caso la mediazione di un potere discrezionale dell'Amministrazione (norma-potere-fatto-effetto), alla quale residua soltanto il potere-dovere di vietare, conformare o sollecitare un'integrazione documentale, ma, ciò solo entro il termine di 60 giorni previsto dal comma 3.

Tale essendo la disciplina posta dell'art. 19 citato, in tema di liberalizzazione (in senso lato) della attività economiche, nella presente fattispecie, assume rilievo preminente proprio la violazione della disciplina racchiusa nei commi 3 e 4.

Infatti dalla disamina congiunta di tale disciplina si evince agevolmente che l'Amministrazione precedente può vietare (o, comunque, interdire, conformare ovvero chiedere integrazioni

documentali), ai sensi del comma 3, in relazione all'attività commerciale comunicata con segnalazione certificata di attività entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mentre, successivamente al decorso di tale termine - come nel caso di specie - ai sensi del successivo comma 4, residua in capo alla predetta Amministrazione, un analogo potere che non può configurarsi quale autotutela in quanto la dichiarazione del privato resta tale anche dopo il termine di sessanta giorni e non si trasforma in provvedimento amministrativo nei confronti del quale sarebbe ipotizzabile un'attività di autotutela; sul punto il potere di intervento successivo della P.A. si sostanzia nell'uso di poteri inibitori soggetti a limiti imposti per legge, per i quali, non a caso, la legge n. 124/15 ha correttamente eliminato la definizione di "autotutela", operando un richiamo all'art. 21 nonies, co. 1, l. n. 241/1990.

La legge n. 164/2014 è, poi, intervenuta proprio sulla disciplina dell'art. 21 nonies l. 241/1990, introducendo, in sostituzione della formulazione elastica ed indeterminata del "termine ragionevole" all'esercizio del potere, la formulazione di un arco temporale espresso di *"diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici"*.

Nella fattispecie in esame l'impugnato provvedimento di "annullamento di ufficio" n. 21 è intervenuto in data 14.06.2021, e ben oltre il deposito della SCIA prot. n. 6813 del 15.6.2015 ed a fortiori dopo la scadenza del termine (60 gg.) di cui al comma 3 dell'art. 19 l. 241/90, quindi, ampiamente oltre i termini di cui al comma 1 dell'art. 21 nonies, l. 241/90.

Alla stregua della disciplina su esposta, le sanzioni commerciale ed edilizia sono intervenute allorquando sia la DIA che la SCIA si erano ampiamente consolidate per il decorso dei termini entro i quali la p.a. poteva legittimamente conformare integrare documentalmente o addirittura vietare l'attività oggetto di denuncia segnalazione.

Infine si osserva che il Tribunale, con ordinanza n. 01923/2021 del 10.11.2021, accogliendo la domanda cautelare, ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata, contestualmente ordinando al Comune di Frignano il deposito di una documentata relazione di chiarimenti dalla quale si evinca: a) se le opere sanzionate con l'ordinanza n. [omissis], di ripristino dello stato dei luoghi ed ordine di inibizione di ogni attività commerciale, emanata dal Comune di Frignano, corrispondano o meno a quelle per le quali parte ricorrente asserisce essere stata presentata DIA prot. n. [omissis] e, successivamente, SCIA prot. n. [omissis] ed, in caso affermativo, se siffatte comunicazioni si riferiscano alla totalità delle opere oggetto dell'ingiunzione impugnata ovvero soltanto ad alcune di esse ed, in tal caso, a quali.

Il Comune, ciò nonostante, non ha ottemperato a quanto disposto dal menzionato provvedimento, per modo che anche alla luce del comportamento omissivo comunale, la ordinanza impugnata si appalesa illegittima e meritevole di annullamento.

Con la successiva censura si deduce la violazione degli articoli 1, 3, 7, 8, 9,10,19, 21 nonies, l. 241/1990, oltre all'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttorio, carenza di motivazione e genericità.

La censura è fondata atteso che l'ordinanza impugnata è illegittima sotto gli ulteriori e rilevanti profili di seguito segnalati:

- anzitutto, essa non risulta preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'ordine di inibizione e ripristino; a tal proposito, la giurisprudenza amministrativa avendo stabilito che *"È illegittimo l'annullamento in autotutela della s.c.i.a. adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, imposta dall'art. 7, l. n. 241 del 1990, che rappresenta un principio di carattere generale dell'azione amministrativa, diretto a garantire l'instaurazione di un contraddittorio procedimentale tra le parti interessate in relazione a tutti gli aspetti che assumeranno rilievo ai fini della decisione finale"* (cfr. T.A.R. Campania-Salerno, sez. , 13.4.2021, n. 877) e siffatta omissione risulta ancor più grave nel caso di specie, ove si consideri che l'instaurazione di un contraddittorio procedimentale avrebbe consentito all'odierna ricorrente di esibire i titoli abilitativi, sia edilizi che commerciali, che l'amministrazione ha erroneamente ritenuto inesistenti; in altri termini, la partecipazione procedimentale della società avrebbe scongiurato l'adozione dell'ordinanza

quivi controversa, e ciò a tutela del buon andamento e della legittimità dell'agere amministrativo, oltretutto della posizione giuridica dedotta nel presente giudizio;

- inoltre l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non sembra neanche aver responsabilizzato l'amministrazione nella conduzione solitaria dell'attività istruttoria e nella conseguente assoluzione dell'onere motivazionale in ordine al dispositivo dell'ordinanza;

- a contrario, l'istruttoria risulta estremamente lacunosa e superficiale.

Ed invero, il provvedimento inibitorio si fonda, per un verso, sul richiamo dell'accertamento compiuto dagli agenti della Polizia municipale (rapporto prot. [omissis]) e, per altro verso, sulla mera considerazione che *“agli atti di questo Ufficio non risulta rilasciata nessuna Autorizzazione sia sotto il profilo Urbanistico che Commerciale”*;

- senonché, anche in assenza dell'apporto collaborativo della società ricorrente, il Comune di Frignano avrebbe potuto (e dovuto) verificare agevolmente che sia i lavori di recinzione che l'attività commerciale sono stati oggetto delle necessarie segnalazioni (cfr. sub I, con riferimento, rispettivamente, alla DIA prot. n. [omissis], alla SCIA prot. n. [omissis] nonché alla comunicazione del [omissis]);

- il censurato difetto di istruttoria ha determinato un insanabile vizio della motivazione e, di riflesso, un dispositivo generico e pressoché insuscettibile di puntuale attuazione da parte della odierna ricorrente;

- in tal senso, si consideri, innanzitutto, che l'ordinanza quivi impugnata si limita a considerare la necessità che *“l'azienda sia munita di tutte le Autorizzazioni Tecnico – Amministrative rilasciate dai competenti Uffici”*, senza alcuna precisazione in ordine al titolo e al contenuto di tali autorizzazioni;

- l'ordine di sospensione, peraltro, ha astrattamente ad oggetto *“ogni attività di commercio e/o servizi”* nonché il generico *“ripristino dello stato dei luoghi secondo la originaria configurazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza”*.

In proposito fondatamente parte ricorrente osserva che appare oggettivamente impossibile ottemperare a un ordine che non reca alcuna puntualizzazione né dell'attività commerciale asseritamente priva di titolo, né delle difformità che il Comune abbia inteso contestare sul piano urbanistico-edilizio.

- d'altronde, la giurisprudenza amministrativa ha affermato, in proposito, che è illegittima l'ordinanza di demolizione in cui non si riesce a cogliere con la dovuta precisione di quali opere sia stata ordinata la demolizione ovvero quali opere siano state ritenute difformi da opere assentite o da dichiarazione di inizio attività (cfr. T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, n. 46/2006);

- nella specie, siffatto profilo di illegittimità si coglie con immediata evidenza dalla lettura del provvedimento, ove risulta completamente assente sia l'individuazione dei manufatti, sia la descrizione degli abusi che renderebbero necessario il ripristino dello status quo ante.

In definitiva il ricorso si appalesa fondato e va, quindi accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

a) lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;

b) condanna il Comune di Frignano al pagamento delle spese giudiziali, complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori, come per legge, ed al rimborso del contributo unificato (se effettivamente assolto).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Cernese

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO